Nelle cause riunite promosse dal

Signor Jean Maudet,

dipendente della Comunità Economica Europea,
con l'avvocato Louis Rousseau, del Foro di Parigi,
e con domicilio eletto a Lussemburgo, presso l'avvocato Arendt,
avenue Guillaume 27,

ricorrente,

contro

la Commissione della Comunità Economica Europea,

rappresentata dal suo consulente giuridico, Dott. Louis de la Fontaine, in qualità d'agente,

e con domicilio eletto a Lussemburgo, presso il Dott. Henry Manzanarès, segretario del Servizio Giuridico degli Esecutivi europei, place de Metz 2,

convenuta,

cause aventi ad oggetto :

1. L'annullamento della decisione del 14 dicembre 1962 con la quale la Commissione ha nominato in ruolo il Maudet al grado A 4 anziché al grado A 3 (causa 20-63).
2. L'annullamento della decisione 8 marzo 1963 con la quale il Presidente della Commissione ha respinto il reclamo del Maudet e si è rifiutato di collocarlo al grado A 3 (causa 21-63).

LA CORTE

composta dai Signori :

A. M. Donner, *Presidente,*

A. M. Trabucchi *(relatore), Presidente di sezione,*

L. Delvaux, R. Rossi, R. Lecourt, *giudici,*

Avvocato generale : M. Lagrange,

Cancelliere : A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IN FATTO

I — Gli antefatti

I fatti che hanno dato origine alla presente controversia si possono così riassumere :

Con lettera del 24 novembre 1958, il Maudet veniva assunto dalla Commissione della Comunità Economica Europea in qualità di capo della Divisione Immobili e Materiali.

Con decisione della Commissione in data 14 dicembre 1962, egli è stato nominato in ruolo, a norma dell'articolo 102 del nuovo Statuto dei dipendenti delle Comunità, e collocato al grado A 4, 6º scatto.

Tale decisione è stata impugnata col ricorso 20-63, proposto il 2 aprile 1963.

Il reclamo dell'11 gennaio 1963 con il quale il ricorrente chiedeva di essere collocato al grado A 3, anziché al grado A 4, è stato respinto dal Presidente della Commissione con lettera dell'8 marzo 1963.

Detta decisione è stata impugnata col ricorso 21-63, proposto il 2 aprile 1963.

II — Le conclusioni delle parti

Nella *causa 20-63*, il *ricorrente* ha concluso che la Corte voglia :

« Annullare la decisione impugnata nei limiti in cui nomina in ruolo il ricorrente al grado A 4, anziché al grado A 3 al quale egli aveva diritto, con tutte le conseguenze di legge ».

La *convenuta* ha concluso che la Corte voglia :

« Respingere il ricorso in quanto infondato e statuire sulle spese in conformità alle norme applicabili ».

Nella *causa 21-63*, il *ricorrente* ha concluso che la Corte voglia :

« Annullare la decisione esplicita del Presidente della Commissione della C.E.E., in data 8 marzo 1963, con la quale è stata respinta la richiesta dell'interessato e si è rifiutato di collocarlo al grado A 3, con tutte le conseguenze di legge. »

La *convenuta* ha concluso che la Corte voglia :

« Dichiarare irricevibile il ricorso o comunque respingerlo perché infondato e statuire sulle spese in conformità alle norme applicabili. »

III — Gli argomenti delle parti

I mezzi e gli argomenti fatti valere dalle parti si possono così riassumere :

A — *SULLA RICEVIBILITÀ*

Nella causa 20-63, la convenuta non ha sollevato alcuna eccezione circa la ricevibilità del ricorso.

Nella causa 21-63, invece, *la convenuta* assume che il ricorso è irricevibile in quanto la risposta del Presidente della Commissione non ha creato una situazione giuridica nuova : la posizione ammi-

nistrativa del ricorrente è rimasta infatti definita dalla decisione della Commissione in data 14 dicembre 1962.

Posto che tale decisione è stata impugnata con un ricorso senza dubbio ricevibile, un secondo ricorso diretto contro il rigetto del reclamo sarebbe privo di oggetto e il ricorrente non potrebbe quindi avervi interesse.

Il *ricorrente* sostiene che la decisione della Commissione in data 14 dicembre 1962, relativa alla sua nomina in ruolo, e la decisione del Presidente della Commissione in data 8 marzo 1963, con la quale è stato respinto il reclamo, sono due provvedimenti del tutto distinti ed entrambi per lui lesivi.

La decisione impugnata con il ricorso 21-63 avrebbe per il ricorrente conseguenze anche più gravi di quella impugnata con il ricorso 20-63, giacché essa, non solo conferma la decisione della Commissione, ma disattende tutti i motivi dedotti nel reclamo onde dimostrare l'illegittimità della prima decisione ed ottenerne la revoca Del resto, finché la Corte di Giustizia non si sarà pronunziata sulla ricevibilità del ricorso 20-63, l'altro ricorso conserverebbe la sua utilità e il ricorrente continuerebbe ad avervi interesse.

Nella controreplica la *convenuta*, pur persistendo nel sostenere che il ricorrente non ha interesse all'impugnativa di cui trattasi, dichiara di rimettersi su questo punto al prudente apprezzamento della Corte.

B — *NEL MERITO*

Il *ricorrente* rileva che, tanto nella lettera d'assunzione, quanto in tutti gli atti ufficiali che lo riguardano, emessi sia prima sia dopo l'entrata in vigore dello Statuto, egli è designato come capo divisione; che il suo direttore, Signor Merpillat, ha affermato nella sua valutazione generale che il Maudet è responsabile di una divisione molto pesante e dalle attribuzioni estremamente ingrate, sia dal punto di vista amministrativo sia dal punto di vista umano; che infine il Presidente della Commissione della C.E.E. ha espressamente riconosciuto che il Maudet è idoneo a esercitare le funzioni che gli sono state affidate. Posto che l'allegato I dello Statuto stabilisce che l'impiego di capo divisione corrisponde al grado A 3, la

Commissione della C.E.E. era tenuta — a norma dell'articolo 102 dello Statuto, il quale contempla espressamente l'armonizzazione delle carriere e dei criteri per l'inquadramento ai vari gradi — ad applicare detto allegato, che era stato concordato dai Consigli delle Comunità, e di conseguenza collocare il Maudet, che ricopre un impiego di capo divisione, al grado A 3.

La *convenuta* ribatte che la tabella della corrispondenza fra impieghi tipo e carriere, cioè l'allegato I dello Statuto, non si applica alle situazioni in atto anteriormente all'entrata in vigore dello Statuto. L'inquadramento dei dipendenti in servizio all'atto dell'entrata in vigore dello Statuto sarebbe infatti disciplinato da una disposizione transitoria, l'articolo 102, il quale stabilisce che i dipendenti che occupano un posto previsto dal ruolo organico possono essere nominati in ruolo col grado e scatto che essi avevano ottenuto esplicitamente o implicitamente prima che fosse loro applicato lo Statuto.

Nell'adottare l'allegato I dello Statuto, i Consigli non avrebbero emesso una decisione riguardante l'armonizzazione delle carriere e dei criteri di inquadramento, contemplati nell'articolo 102 dello Statuto. Ai sensi di questo articolo, gli eventuali provvedimenti di armonizzazione potrebbero essere adottati soltanto dopo che ciascuna Istituzione abbia proceduto, in base all'allegato I, alla descrizione delle funzioni e delle attribuzioni di ciascun impiego. Stando così le cose, i dipendenti in servizio all'atto dell'entrata in vigore dello Statuto non potevano essere collocati che al grado ottenuto prima della nomina in ruolo.

Nella replica il *ricorrente* ribatte che l'interpretazione restrittiva propugnata dalla convenuta non è affatto in armonia con l'articolo 102. Questa disposizione mostrerebbe infatti che, se il grado esplicitamente attribuito è diverso dal grado corrispondente all'impiego effettivamente ricoperto (il che può emergere dal confronto coi gradi attribuiti ai titolari di funzioni analoghe), all'atto della nomina in ruolo si deve tener conto unicamente del secondo. Sarebbe questo il significato dell'alternativa contemplata nell'articolo 102, là dove si parla del grado e dello scatto che l'interessato aveva ottenuto « esplicitamente o implicitamente ».

Per quanto riguarda la tabella della corrispondenza fra impieghi tipo e carriere, cioè l'allegato I, il ricorrente sostiene di non pretenderne l'applicazione con effetto retroattivo fino a prima dell'entrata in vigore dello Statuto. Egli chiede soltanto che ci si riferisca alla situazione al 1º gennaio 1962, data alla quale egli ricopriva un impiego di capo divisione.

La disposizione transitoria dell'articolo 102 cui la convenuta si richiama potrebbe essere applicata soltanto in armonia con le disposizioni generali dello Statuto, e precisamente con quelle che disciplinano le categorie e gli impieghi corrispondenti. Il grado e lo scatto da attribuirsi all'atto della nomina in ruolo vanno quindi determinati « in funzione delle categorie previste dallo Statuto, della loro definizione e della loro corrispondenza con determinati impieghi ».

Qualsiasi decisione relativa all'armonizzazione delle carriere che potrà essere in prosieguo adottata dalle Istituzioni dovrebbe essere, per quanto riguarda gli impieghi tipo, strettamente aderente alla tabella della corrispondenza, cioè all'allegato I. Ciò confermerebbe che l'inquadramento all'atto della nomina in ruolo va effettuato tenendo conto delle corrispondenze contemplate in detto allegato.

La Commissione della C.E.E. non potrebbe, d'altro lato, opporre a un dipendente il fatto che essa non ha provveduto alla descrizione delle attribuzioni e delle funzioni di ciascun impiego, posto che l'articolo 5, n. 4, dello Statuto, gliene fa preciso obbligo.

Infine, non essendovi alcun dubbio circa la natura delle funzioni del ricorrente, la decisione impugnata violerebbe non soltanto lo Statuto del personale, ma anche i diritti quesiti dell'interessato.

La *convenuta* oppone che l'esercizio di determinate funzioni non può in alcun caso implicare l'attribuzione di un grado diverso da quello esplicitamente stabilito nel contratto e confermato da successivi provvedimenti non impugnati. Il fatto che durante il periodo prestatutario il Maudet, pur esercitando le funzioni di capo divisione, fosse collocato al grado A 4, mentre altri funzionari con mansioni analoghe si trovavano al grado A 3, dipendeva dal

carattere provvisorio dell'organizzazione degli uffici e dell'ordinamento gerarchico, e dalla circostanza che quest'ultimo era stato attuato in vista delle necessità immediate e in funzione dei posti previsti in bilancio.

All'atto dell'entrata in vigore dello Statuto, benché le capacità e i meriti del ricorrente siano fuori discussione e siano stati sempre riconosciuti dalla Commissione, non è stato possibile collocarlo al grado A 3 per il fatto che la Commissione non disponeva di un posto di questo grado nella divisione diretta dal ricorrente. Come è detto nella Sesta relazione generale sull'attività della Commissione, il Consiglio ha negato il suo benestare per dei posti supplementari di grado A 3 che la Commissione aveva chiesto, con un bilancio supplettivo per il 1962, onde provvedere alla riorganizzazione dei servizi resa indispensabile dall'adozione dello Statuto.

L'applicazione immediata, fin dall'entrata in vigore dello Statuto, dell'allegato I significherebbe semplicemente che tutti gli impieghi che si rendano vacanti dopo l'entrata in vigore dello Statuto devono essere coperti in conformità all'allegato stesso. Se, come il ricorrente pretende, l'inquadramento contemplato nell'articolo 102 avesse dovuto essere in ogni caso conforme all'allegato I, non si comprenderebbe perché lo Statuto preveda l'eventuale armonizzazione delle carriere. Questa sarebbe prevista proprio per il caso che il grado corrispondente a quello anteriormente ottenuto sia diverso da quello contemplato nell'allegato I. L'articolo 102, disposizione transitoria, costituirebbe quindi una deroga alle norme destinate a disciplinare l'inquadramento dei dipendenti, dopo l'entrata in vigore dello Statuto.

IV — Il procedimento

Il procedimento si è svolto ritualmente.

Con ordinanza 11 giugno 1963 la prima Sezione della Corte considerato che le cause 20-63 e 21-63 sono connesse quanto all'oggetto, sentito l'avvocato generale e nulla avendo obiettato le parti, ha disposto la riunione delle due cause ai fini del procedimento e della sentenza.

Nell'adunanza del 17 ottobre 1963 la prima Sezione, su relazione preliminare del giudice relatore e sentito l'avvocato generale, ha disposto di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

La discussione orale dinanzi alla prima Sezione ha avuto luogo il 6 novembre 1963.

Con ordinanza 28 novembre 1963, la prima Sezione ha rinviato le due cause alla Corte, a norma dell'articolo 95, n. 2, del Regolamento di procedura.

La discussione orale dinanzi alla Corte ha avuto luogo il 14 gennaio 1964.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni il 21 gennaio 1964.

IN DIRITTO

Sulla ricevibilità

I due ricorsi sono stati proposti nelle forme e nei termini prescritti.

La ricevibilità del ricorso 20-63 non è stata contestata dalla convenuta, né dà luogo a rilievi d'ufficio. La convenuta ha invece eccepito l'irricevibilità del ricorso 21-63, assumendo che l'atto impugnato non ha creato per il ricorrente una nuova situazione giuridica.

La Corte osserva che, se indipendentemente dal passaggio in ruolo del ricorrente la Commissione fosse stata tenuta a collocarlo, con un atto separato, ad un grado diverso da quello attribuitogli all'atto della sua nomina in ruolo, il rifiuto della Commissione di accogliere la richiesta del ricorrente diretta ad ottenere un nuovo inquadramento (rifiuto impugnato col ricorso 21-63) sarebbe certamente per lui lesivo. Questo problema rientra nel merito. Da ciò discende che il ricorso 21-63 va pure dichiarato ricevibile.

Nel merito

In considerazione, sia delle funzioni di capo divisione per le quali è stato assunto dalla Commissione, sia di quelle che egli effettivamente esercita, il ricorrente sostiene di aver diritto ad essere collocato al grado A 3, e ciò in esito al procedimento di integrazione di cui all'articolo 102 e in conformità all'allegato I dello Statuto dei dipendenti della C.E.E.

La convenuta oppone che, a norma dell'articolo 102, il dipendente contrattuale cui sia stato attribuito esplicitamente, prima dell'entrata in vigore dello Statuto, un grado determinato — come è avvenuto nel caso del ricorrente, collocato al grado A 4 — non può essere collocato, all'atto dell'integrazione, ad un grado diverso. Oltre a ciò, l'allegato I potrebbe essere applicato, con l'eventuale armonizzazione contemplata nell'articolo 102, soltanto dopo che ciascuna Istituzione avrà proceduto alla descrizione delle funzioni e delle attribuzioni di ciascun impiego.

La Corte rileva che l'articolo 102, i cui primi quattro paragrafi costituiscono l'allegato X del nuovo Statuto dei dipendenti della C.E.C.A., era destinato a fissare dei criteri uniformi non soltanto per i dipendenti assunti in base al contratto detto « di Bruxelles », ma, a determinati effetti, anche per i dipendenti di ruolo e non di ruolo assunti a norma del vecchio Statuto C.E.C.A. Uno di questi criteri comuni consiste nel garantire a tutti i dipendenti delle Comunità europee chiamati a fruire dell'integrazione, il mantenimento della posizione acquisita prima dell'entrata in vigore dello Statuto (eccettuato il caso particolare contemplato nel secondo paragrafo di detto articolo), e ciò mediante la trasposizione quasi automatica, nella tabella di cui all'articolo 66 dello Statuto, del grado e dello scatto che era stato loro anteriormente attribuito, esplicitamente o implicitamente.

Prima dell'entrata in vigore dell'attuale Statuto, i dipendenti assunti sotto il regime detto « di Bruxelles », in mancanza di norme che determinassero il loro stato giuridico, avevano ottenuto un grado e uno scatto unicamente per analogia col sistema vigente nella C.E.C.A. È quindi legittimo ritenere che a questi dipendenti

si riferisca l'articolo 102, là dove si parla del grado e dello scatto ottenuti « implicitamente », vale a dire implicitamente attribuiti per analogia col regime vigente nella C.E.C.A. La disposizione in esame si richiama infatti, per quanto riguarda la nomina in ruolo, unicamente al grado e allo scatto anteriori. Nel procedere alla nomina in ruolo in conformità all'articolo 102, cioè nella prima fase dell'integrazione, l'Amministrazione non deve necessariamente tener conto delle eventuali divergenze fra il grado in tal modo attribuito a ciascun dipendente e il grado che, secondo l'allegato I dello Statuto e la descrizione di cui all'articolo 5, ultimo comma, corrisponde al suo impiego in considerazione delle funzioni ad esso inerenti.

Ne consegue che la decisione di integrazione non è criticabile per il fatto che il ricorrente è stato nominato in ruolo allo stesso grado e scatto che gli era stato implicitamente attribuito prima dell'entrata in vigore dello Statuto.

Il ricorso 20-63 diretto ad ottenere, per il motivo or esaminato, l'annullamento della decisione di integrazione, va pertanto respinto.

Tuttavia, se in esito all'integrazione un dipendente abbia conservato l'impiego preesistente al quale, stanti le funzioni inerenti, corrisponde nel nuovo Statuto un grado superiore a quello ottenuto con la nomina in ruolo, esso ha diritto a che la sua posizione sia regolarizzata in conformità al principio della corrispondenza fra funzioni e gradi, sancito nell'allegato I. Nel reclamo presentato l'11 gennaio 1963 contro la sua nomina in ruolo col grado A 4, il ricorrente non si è limitato a chiedere l'annullamento della decisione, ma ha inoltre chiesto di essere collocato al grado A 3 con effetto dal 1° gennaio 1963, e ciò anche a prescindere dall'annullamento della decisione testè menzionata.

Per di più, la distinzione fra nomina in ruolo e collocamento a un grado corrispondente alle funzioni esercitate era ben chiara anche per la convenuta, come risulta dalla lettera con la quale la Commissione ha respinto il reclamo del ricorrente ed impugnata col ricorso 21-63. Nella specie è assodato che il ricorrente era stato assunto nel 1958 quale capo della divisione « immobili, materiale

e conferenze » della Commissione della C.E.E. All'atto dell'assunzione era stato collocato in una posizione corrispondente al grado A 4 e ciò per analogia con lo Statuto del personale della C.E.C.A.

Secondo la tabella della corrispondenza tra funzioni e gradi attribuiti ai dipendenti dell'Alta Autorità prima dell'entrata in vigore del nuovo Statuto, tale grado era quello iniziale della carriera di amministratore principale, la quale comprendeva i gradi A 4 e A 3. La descrizione dell'impiego di amministratore principale che figura in detta tabella (« responsabile di un settore principale di una divisione ») corrispondeva in effetti alle funzioni esercitate dal ricorrente. Nei nuovi Statuti del personale delle tre Comunità a questo impiego è attribuita la qualifica di capo divisione e esso corrisponde quindi al solo grado A 3.

D'altro lato, il Servizio « Immobili, materiale e conferenze » al quale il ricorrente è sempre stato addetto, è stato chiamato « Divisione » nell'atto di nomina del ricorrente in data 14 dicembre 1962. Tanto prima quanto dopo l'integrazione, il ricorrente ha diretto tale servizio.

La circostanza che la Commissione non avesse tempestivamente proceduto alla descrizione delle funzioni, contemplata nell'articolo 5 dello Statuto, non poteva ostare al collocamento del ricorrente nel grado A 3, posto che l'allegato I, mediante il quale il Consiglio ha fissato direttive per la stesura della descrizione stessa, prevede, fin dall'entrata in vigore dello Statuto, che i capi divisione siano collocati a detto grado. La descrizione delle funzioni adottata dalla Commissione il 29 luglio 1963 conferma d'altronde che le funzioni esercitate dal ricorrente corrispondono all'impiego di capo divisione ai sensi dell'allegato I. Lo Statuto gli conferisce pertanto il diritto di essere collocato al grado A 3, corrispondente al suo impiego, con effetto dall'entrata in vigore dello Statuto stesso.

Le spese

Benché il ricorso 20-63 sia stato respinto, la pretesa del ricorrente è risultata fondata. A norma dell'articolo 69, n. 2, del

Regolamento di procedura, la convenuta va condannata alle spese.

Letti gli atti di causa,

Sentita la relazione del giudice relatore,

Sentite le deduzioni orali delle parti,

Sentite le conclusioni dell'avvocato generale,

Visto il Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia allegato al Trattato istitutivo della C.E.E.;

Visti gli articoli 5, 91 e 102 dello Statuto del personale della C.E.E., come pure l'allegato I di tale Statuto,

Visto il Regolamento di procedura della Corte di Giustizia delle Comunità Europee,

LA CORTE

respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce :

1) Il ricorso 20-63 è respinto.

2) La decisione impugnata col ricorso 21-63 è annullata.

3) Le spese sono poste a carico della convenuta.

Così deciso a Lussemburgo, il 19 marzo 1964.

DONNER TRABUCCHI

DELVAUX ROSSI LECOURT

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 19 marzo 1964.

Per il Cancelliere *Il Presidente*

H. J. EVERSEN
cancelliere aggiunto

A. M. DONNER